



Cosa devono fare normativamente le scuole nei riguardi degli alunni con DSA o con altri BES?

La presenza in classe della “diversità” richiede che i docenti siano in grado di impostare processi di apprendimento adeguati a tutti gli alunni, per rispondere alle loro esigenze e alle loro potenzialità. Per questo «è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: **una didattica inclusiva** più che una didattica speciale» (Direttiva MIUR 27.12.2012)

Di fronte al funzionamento problematico di un alunno, la normativa chiede alla scuola di mettere in pratica la propria responsabilità pedagogica e didattica e di saper leggere la difficoltà a prescindere da ogni diagnosi. Deve saper riconoscere i bisogni reali dell’alunno e tutto ciò che costituisce il suo “funzionamento” nel contesto scolastico, qualunque siano le cause che originano la sua difficoltà.

Pertanto è necessario che tutti i docenti:

- creino in classe un clima di accoglienza e una positiva relazione didattica con gli alunni, nel rispetto delle diverse modalità di apprendere;
- curino il proprio aggiornamento culturale e professionale approfondendo le tematiche relative ai vari tipi di BES;
- mettano in atto azioni per la rilevazione precoce e l’osservazione sistematica per l’identificazione delle prestazioni atipiche;
- prendano visione della diagnosi in un’ottica pedagogica;
- individuino azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate assieme al referente e comunichino alla famiglia la necessità di un approfondimento diagnostico qualora fosse necessario;
- in attesa della diagnosi continuino ad attuare una didattica di potenziamento;
- inizino un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo a crearsi un’immagine positiva di sé e delle sue prospettive future;
- redigano collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del referente DSA ed eventualmente di specialisti vicini allo studente (con il consenso dei genitori), curandone l’attuazione e proponendo in itinere eventuali modifiche;
- si aggiornino sulle nuove tecnologie ed attuino attività e strategie inclusive;
- adottino tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune per favorire percorsi personalizzati adatti alle capacità di ciascuno;
- adottino i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni e alla capacità specifiche degli alunni;
- sappiano guardare oltre la diagnosi, per vedere la persona e non il deficit, per scoprirne le potenzialità e costruire un percorso didattico adeguato;
- acquisiscano competenze in merito ad una valutazione adeguata degli apprendimenti;
- curino i rapporti con i genitori degli alunni per impostare una fruttuosa relazione educativa;
- riescano a trasformare la classe in una comunità di apprendimento che veda tutti gli attori coinvolti a cooperare per aiutare ogni studente.

Quali sono le azioni che ogni scuola deve svolgere?

La normativa sui BES prevede la costruzione in ogni scuola da parte del Gruppo di lavoro dell'Inclusione (GLI) di un Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), riferito a tutti gli alunni con BES. Il PAI, che è parte integrante del PTOF (Piano dell'Offerta Formativa), è uno strumento per un progetto di inclusione basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento che sono da perseguire per tutti gli alunni.

Il **GLI**, costituito da Dirigente scolastico, docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, studenti (nella scuola secondaria di secondo grado), svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi programmati e attuati;
- confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano per l' inclusione riferito a tutti gli alunni con BES.

Il **PAI**, che ogni scuola deve predisporre e aggiornare annualmente, può essere così uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi, in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, per creare dei contesti dove realizzare concretamente la scuola *"per tutti e per ciascuno"*.

Ogni istituzione scolastica deve provvedere a:

1. assegnare i **docenti per il sostegno** didattico;
2. definire l'**organico del personale ATA** tenendo conto della **presenza di alunni con disabilità** certificata e garantendo *"l'assegnazione dei collaboratori scolastici [...] anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale"*, in base anche al *"genere"* degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.

Oltre a confermare l'importanza del **GLI**, che, ripetiamo, opera nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica, il decreto legislativo introduce i seguenti gruppi per l'inclusione scolastica:

- il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (**GLIR**)
- il Gruppi per l'inclusione territoriale (**GIT**), uno per ogni provincia.

Essi sono istituiti con le seguenti decorrenze:

- il **GLIR** e il **GLI** dal 1° settembre 2017
- il **GIT** dal 1° gennaio 2019

Cosa devono fare gli Enti Locali?

Gli Enti Locali devono continuare a garantire il **trasporto gratuito a scuola e l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione**.

Tali **funzioni** continuano a essere **ripartite tra:**

- **i Comuni** per le **scuole dell'Infanzia e del Primo Ciclo** d'istruzione (Primaria e Secondaria di primo grado);
- **le Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito** (città metropolitane, enti di area vasta, consorzi di Comuni, ecc.).

Inoltre, il Dlgs n. 66/2017: *«promuove la partecipazione della **famiglia**, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale»*.

Sono i genitori, infatti, che devono richiedere l'accertamento della disabilità all'INPS; ottenuta la Certificazione la devono trasmettere all'Unità di Valutazione multidisciplinare (UVM), all'Ente Locale competente e all'Istituzione scolastica, rispettivamente per la predisposizione dei:

- **Nuovo Profilo di funzionamento**, redatto (secondo il principio di funzionamento dell'ICF) dalla commissione medica dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), composta da un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona, un medico INPS, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto; con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica (individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata). Il nuovo Profilo deve essere propedeutico alla elaborazione del Progetto individuale e del Piano Educativo Individualizzato e aggiornato ad ogni grado di istruzione o per diverse condizioni di funzionamento della persona.
- **Progetto Individuale**, di competenza dell'Ente Locale, sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori; condiviso "*fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio*".
- **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, di competenza della scuola, sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Il PEI deve individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie ed "*esplicitare le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata*".

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il nuovo Profilo di Funzionamento sostituirà la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale e il MIUR emanerà presto delle linee guida sull'argomento.